



**ATTO N. 521**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri PEPPUCCI, FIORONI, MANCINI, CARISSIMI, PASTORELLI,  
RONDINI e NICCHI*


***“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON  
DISABILITA’”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali*

*il 29/10/2020*

*Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 04/11/2020*



Gruppo assembleare  
 Lega Umbria

*PDL n. 521*

***Proposta di legge regionale***

**“Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”**

**Art. 1**

**(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)**

1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione regionale, le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti.

**Art. 2**

**(Destinatari)**


1. Il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della l. 104/1992.

**Art. 3**

**(Funzioni del Garante)**

1. Il Garante provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;

d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il Centro per le pari opportunità e con la Consigliera di parità regionale;

g) ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;


i) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e proporre alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

l) a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

n) a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;

o) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

p) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità;

c) segnala alle amministrazioni competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della l. 68/1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità, con la Giunta regionale, con l'Assemblea legislativa e con tutte le loro articolazioni.


4. Al fine di promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche delle persone con disabilità, il Garante può farsi promotore degli Stati generali dei diritti delle persone con disabilità.

#### **Art. 4**

##### **(Designazione e nomina del Garante)**

1. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

3. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.

#### **Art. 5**


##### **(Incompatibilità del Garante)**

1. La carica di Garante è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.
2. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

#### **Art. 6**

##### **(Trattamento economico del Garante, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca)**

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, qualora accerti la causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, sentito l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea medesima, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione all'Assemblea legislativa la quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 4, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

4. L'Assemblea legislativa, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione, ai sensi dell'articolo 4.

5. L'Assemblea legislativa può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso l'Assemblea legislativa procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 4.

#### **Art. 7**

##### **(Ufficio del Garante e relazione annuale)**

1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dall'Assemblea legislativa, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.

2. Il Garante riferisce all'Assemblea legislativa almeno una volta all'anno sull'attività svolta e trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. La relazione deve contenere, in particolare, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate con i soggetti istituzionali, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.


3. L'Assemblea legislativa esamina e discute la relazione nella prima sessione dell'Assemblea disponibile successiva alla data di presentazione della stessa e adotta le determinazioni che ritiene opportune.

4. La relazione è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

#### **Art. 8**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Per l'anno 2020, si quantifica e autorizza la spesa di euro 20.000,00 per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", capitolo 00100 "Spese per il funzionamento e l'esercizio delle



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

competenze dell'Assemblea legislativa", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2020-2022.

2. La copertura della spesa prevista al comma 1 è data dalla riallocazione delle risorse disponibili all'interno della Missione 02 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2020-2022.

3. Per gli esercizi finanziari successivi la quantificazione e copertura della spesa di cui al comma 1 è rinviata alla legge di bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 38 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


#### Relazione illustrativa

L'**articolo 1** istituisce presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità per assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della legge n. 104/1992. È precisato che il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo. Il Garante può ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione regionale, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

L'**articolo 2** dispone che il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

L'**articolo 3** individua le funzioni del Garante, che provvede, tra l'altro:

- all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società,
- a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni, alla




Gruppo assembleare  
**Legambiente**

tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione sociale;

- a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;
- ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;
- a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;
- ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il Centro per le pari opportunità e con la Consigliera di parità regionale;
- ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e proporre alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
- a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;
- a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
- a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;
- a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;
- ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

L'**articolo 4** stabilisce le modalità di designazione e nomina del Garante, nonché



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

la durata dell'incarico e i requisiti per la nomina.

L'**articolo 5** individua le incompatibilità del Garante.

L'**articolo 6** disciplina il trattamento economico del Garante, nonché la decadenza dall'incarico, la sostituzione e la revoca dello stesso.

L'**articolo 7** prevede che il Garante, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dispone delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dall'Assemblea legislativa. Inoltre, il Garante deve riferire all'Assemblea legislativa almeno una volta all'anno sull'attività svolta e trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea legislativa esamina e discute la relazione nella prima sessione dell'Assemblea disponibile successiva alla data di presentazione della stessa e adotta le determinazioni che ritiene opportune. La medesima relazione è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa dedicata al Garante.

L'**articolo 8** è relativo alla norma finanziaria.


#### Relazione tecnico-finanziaria

L'**articolo 1** (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e l'**articolo 2** (Destinatari) descrivono i principi e le finalità del Garante dei diritti delle persone con disabilità. Tali norme sono da considerare neutrali da un punto di vista finanziario.

L'**articolo 3** della proposta di legge descrive nel dettaglio le funzioni del Garante. Lo svolgimento di tali funzioni prevede spese che si possono quantificare in euro 4.000 annue.

L'**articolo 4** (Designazione e nomina del Garante) e l'**articolo 5** (Incompatibilità del Garante) descrivono la procedura di nomina e le cause di incompatibilità. Tali norme sono pertanto neutrali da un punto di vista finanziario.

L'**articolo 6** della proposta di legge prevede che al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità è pertanto quantificabile in euro 16.000 annue.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

L'**articolo 7** (Ufficio del Garante e relazione annuale) prevede che il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dall'Assemblea legislativa. Non sono pertanto previste nuove risorse umane o strumentali. La norma non genera quindi nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 8**, dedicato alla norma finanziaria, riassume gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000 annui. Tali oneri sono iscritti nel bilancio dell'Assemblea legislativa, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", capitolo 00100 "Spese per il funzionamento e l'esercizio delle competenze dell'Assemblea legislativa", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2020-2022. Come previsto dal comma 2, la copertura finanziaria di tali spese è garantita da una corrispondente riduzione della spesa stanziata alla Missione 02 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale.

Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione e copertura della spesa per l'attuazione della legge è rinviata alla legge annuale di bilancio.

Il Consigliere regionale

Francesca Peppucci